

Comune di Viareggio

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Delibera n. 40 del 26 Marzo 2015

Delibera Originale del Commissario Prefettizio

Ufficio: Segreteria Generale

OGGETTO: Attuazione e recepimento della nuova normativa in materia di applicazione compensi professionali Avvocatura pubblica-art.9 della legge 114/2014(Riforma onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici).

L'anno duemilaquindici e questo di Ventisei del mese di Marzo alle ore 17.30 in Viareggio nel Palazzo Comunale, il Commissario Dr. Valerio Massimo Romeo, alla presenza del Segretario Generale Dr. Luca Lazzarini, approva la deliberazione indicata in oggetto nel testo che segue.

Il Segretario Generale
Dr. Luca Lazzarini

Il Commissario Prefettizio
Dr. Valerio Massimo Romeo

Publicata all'Albo Pretorio On Line

Dal 24/03/2015 Al 11/04/2015

COMUNE DI VIAREGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITA' Legale

Delibera N. 40 del 26/03/2015

OGGETTO: ATTUAZIONE E RECEPIMENTO DELLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI APPLICAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA PUBBLICA - ART. 9 DELLA LEGGE N. 114/2014 (RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

-Con DL 90/14 convertito in legge 11.8.2014 n.114, è stata approvata la nuova disciplina in tema di compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche agli avvocati dipendenti dell'Avvocatura generale dello stato e degli enti pubblici.

-l'art.9 della nuova legge 114 ribadisce nuovamente il riconoscimento dei compensi professionali spettanti agli avvocati degli enti pubblici e ovviamente agli avvocati dello Stato in tutte le cause in cui l'amministrazione risulti non soccombente: quindi sia nei giudizi conclusi con pronuncia sulle spese di lite a carico della controparte, sia in quelli con provvedimento, sempre favorevole per l'ente, ma con pronuncia giudiziale di compensazione delle spese tra le parti (commi 2, 3, 6 art.9).

- Sulla natura di tali compensi professionali, la giurisprudenza da tempo ha osservato che si tratta di compensi non costituenti trattamento accessorio alla retribuzione degli avvocati alle dipendenze degli enti locali, né incentivi, ma rappresentano essi stessi retribuzione per l'attività professionale espletata in favore dell'ente pubblico (*Corte dei Conti sez. Liguria 22.9.2011 n.67; Corte dei Conti sez. Lazio 8.7.2011; Corte dei Conti sez. Liguria n. 86/2013 del 4 dicembre 2013*).

- Sul punto già si erano espresse in tal senso le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delibera n.33/2010) in cui, intervenendo su una problematica concernente l'Irap, era stato affermato che *"sia la Corte dei conti che il Consiglio di Stato (adunanza plenaria sent. n. 32 del 1994), ritengono che i compensi professionali da corrispondere a titolo di onorari ai dipendenti comunali appartenenti all'Avvocatura interna, ... , costituiscono parte della retribuzione; sicché, per detti soggetti, non si realizzano i presupposti per l'applicazione dell'Irap, dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione"*. Pertanto, conclude la Corte dei Conti, *"tali compensi non hanno valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto ..."*, svincolato da misurazioni di produttività, poiché legato alla prestazione di opera e non di risultato.

- Tali principi trovano peraltro piena conferma nella stessa legge professionale forense, legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*) nella quale, il compenso professionale nei giudizi con esito positivo per l'ente -art.13 legge forense-, costituisce l'elemento essenziale dello svolgimento della professione di

COMUNE DI VIAREGGIO

avvocato, sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 e segnatamente per gli avvocati pubblici nell'art.23 Legge professionale che qui di seguito si richiamano:

- *“Agli avvocati degli enti pubblici deve essere assicurata piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali ... che presuppone l'iscrizione all'Albo speciale la cui permanenza è subordinata all'esercizio della professione in modo continuativo, effettivo abituale e prevalente da parte dell'avvocato.*
- *Agli avvocati pubblici deve essere garantito un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;*
- *la responsabilità dell'ufficio deve essere affidata a un avvocato iscritto nell'elenco speciale;*
- *l'avvocato pubblico è sottoposto al potere disciplinare dell'Ordine.*

In particolare ai fini della nuova regolamentazione che ogni ente pubblico ai sensi dell'art.9 L.114/2014 dovrà adottare, vengono in rilievo i commi 3, 5, 6, 7, e 8, (nonché il co 2 recante abrogazione del co 457 dell'art.1 L.27.12.2013 n.147 e il co 3 dell'art.21 TU RD 30.10.1933, n.1611). In particolare la nuova normativa che ogni amministrazione dovrà recepire contiene i seguenti principi:

- riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati dipendenti pubblici nelle ipotesi di sentenza favorevoli alla amministrazione e con condanna al pagamento delle spese a carico della controparte (art.9 co 3 L.114/14);
- riconoscimento di compensi professionali in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi comprese le ipotesi di *transazioni dopo sentenza favorevole* all'amministrazione che devono esser corrisposti *in base alle norme regolamentari e contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013* (art.9 co 6 L.114/14).

Dunque da ciò si ricava che il diritto al compenso in capo all'avvocato pubblico sorge con riguardo:

- a) ai giudizi favorevoli per l'amministrazione, conclusi con provvedimenti giurisdizionali recanti la condanna alle spese a carico di controparte;
- b) in ogni altro caso di pronuncia favorevole per l'amministrazione nei quali intervenga l'integrale compensazione delle spese, esteso, così recita la norma, anche alle transazioni dopo sentenza favorevole.

COMUNE DI VIAREGGIO

- In particolare il co 7 dell'art.9, nell'ottica dei risparmi cui deve tendere la P.A., dispone che i compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici devono essere corrisposti in misura non superiore al loro trattamento economico complessivo.

- Richiamati tali principi stabiliti nella legge 114/2014, i giudizi conclusi con esito favorevole per le amministrazioni comprendono:

1- i giudizi definiti con sentenza;

2. i giudizi c.d. speciali e cautelari previsti dal codice di procedura civile, definiti con pronuncia giudiziale favorevole per l'ente (con ordinanze, decreto o altra tipologia di provvedimento giudiziale) Libro IV titolo I capi 1, 2, 3 (sez. I, II, III, VI, V); in particolare per quanto riguarda il co 7 dell'art.669 octies dispone che il giudice quando emette uno dei provvedimenti di cui al co 6- accoglimento o rigetto della domanda, provvede sulle spese del procedimento cautelare con ordinanza avente contenuto decisorio e costituente titolo esecutivo.

3. I giudizi speciali e cautelari previsti dal codice del processo amministrativo, definiti con pronuncia giudiziale favorevole per l'ente che ai sensi dell'art.57 cpa viene denominata "ordinanza" con la quale il giudice provvede sulle spese della fase cautelare.

I procedimenti cautelari o speciali sono stati autonomamente presi in considerazione dal D.M. 20.7.2012 n.140 recante "regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte dell'organo giurisdizionale dei compensi per le professioni ...". L'art 7 in particolare dispone che nei procedimenti cautelari ovvero speciali il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti (non speciali e non cautelari.) Analogamente ha disposto la successiva disciplina introdotta con il DM 2.4.2014 il quale al punto 10 tratta dei procedimenti cautelari e negli altri punti di tutti i procedimenti speciali determinando i compensi professionali dovuti, così come dispone il codice di procedura civile e il codice del processo amministrativo.

In ogni caso la definizione dei procedimenti giurisdizionali favorevoli all'ente comprende anche le transazioni e ogni forma di estinzione del processo, ivi compresa la perenzione, ai quali consegue la conferma degli atti amministrativi impugnati, con esito favorevole all'ente in quanto lascia inalterato il provvedimento amministrativo impugnato o comunque determina la estinzione del processo sulla domanda proposta da controparte nei confronti del Comune convenuto.

COMUNE DI VIAREGGIO

- Considerato che la proposta di regolamento da adottare innova rispetto al precedente contratto/regolamento poiché:

- riduce del 20% i compensi per la liquidazione delle spese a seguito di compensazione giudiziale;

- riserva alla amministrazione gli importi delle spese generali stabilite dalle tariffe professionali nella misura del 15% che si aggiungono ope legis e indipendentemente dalle statuizioni del giudice agli importi liquidati a carico di controparte, il tutto determinando così da un lato minori oneri per l'amministrazione, dall'altro maggiori proventi imputabili all'incasso delle spese generali a favore dell'ente;

- Considerato che i principi sopra richiamati costituiscono la cornice tecnico giuridica in base alla quale emanare la regolamentazione allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, e che costituisce atto dovuto ai sensi dell'art.9 della legge 114/14;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/2000;

DELIBERA

1.Di approvare la seguente regolamentazione per l'attribuzione dei compensi all'avvocatura comunale, in attuazione dei principi contenuti nell'art.9 L.114/14, nel testo come allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.Di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio avvocatura comunale, al segretario generale, al settore personale e al settore finanziario.

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000.

REGOLAMENTO AVVOCATURA

(In Attuazione della nuova normativa in materia di applicazione compensi professionali Avvocatura pubblica l'art. 9 della L. n. 114/2014 "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici")

Art.1 Funzioni dell'Avvocatura comunale

Il Comune di Viareggio è dotato del servizio di avvocatura interna. L'avvocatura comunale dipende direttamente e in via esclusiva dal Sindaco.

All'Avvocatura è attribuita la competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente: rappresentanza, patrocinio e assistenza legale giudiziale nelle quali il Comune sia legittimato attivo o passivo.

Inoltre svolge le seguenti funzioni: consulenza legale interna anche attraverso la formulazione di pareri; patrocinio legale dell'ente per la gestione del contenzioso giudiziale sulle procedure esecutive che conseguono alla emissione delle ingiunzioni fiscali e alla iscrizione nei ruoli, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni a carattere amministrativo, incompatibile con l'esercizio della attività professionale forense.

L'Avvocatura costituisce unità autonoma le cui funzioni sono svolte in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, anche sotto il profilo organizzativo, in attuazione dei principi stabiliti dall'art.23 della legge professionale forense, L. 247 del 31.12.2012, e delle norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione forense.

L'avvocato interno svolgere la sua attività professionale nell'esclusivo interesse dell'ente, a ciò abilitato dal titolo professionale posseduto e dalla iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati pubblici, di cui all'art.15 co 1 lett. b 9 L.247/12, e risponde direttamente e unicamente al legale rappresentante dell'Ente nell'espletamento del mandato professionale.

Al legale avvocato dipendente, iscritto nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Lucca è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, l'autonomia organizzativa e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta (art.23 legge professionale).

La prestazione di lavoro dell'avvocato pubblico è svolta senza vincoli di orario. L'avvocato assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile in relazione alle esigenze dello svolgimento dell'attività professionale e dell'ufficio cui è assegnato.

La valutazione dell'avvocato pubblico deve essere distinta e separata da quella dei dipendenti amministrativi ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta tenuto conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dall'avvocato che non può essere definita in base a risultati e obiettivi predeterminati.

Il legale avvocato dipendente è tenuto al rispetto della legge professionale forense e del codice deontologico forense approvato dal Consiglio nazionale forense, ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Art.2 Rappresentanza in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'ente spetta al Sindaco quale legale rappresentante, il quale su conforme atto di disposizione, conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

Art.3 Compensi professionali

All'Avvocato dipendente dell'Avvocatura comunale in conformità a quanto disposto dalla legge professionale forense L.31.12.2012 n.247, art.23, deve essere garantito un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

All'avvocato dipendente dell'Avvocatura comunale spettano, a norma dell'art.37 CCNL del 23.12.1999 dell'art.27 CCNL del 14.9.2000 e dei contratti integrativi, nonché a norma dell'art.9 comma 3 e 6 L114/14, i compensi professionali come di seguito specificati:

- a) giudizi conclusi con provvedimento giudiziale favorevole per l'ente con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite, e recuperate. Rientrano in tali ipotesi, a norma del codice di procedura civile e del codice del processo amministrativo, i giudizi definiti con sentenza favorevole all'ante, i giudizi cautelari o speciali definiti favorevolmente per l'ente con ordinanza che pongono a carico del soccombente le spese del relativo procedimento, nonché ogni altra forma di definizione del procedimento giurisdizionale prevista dal codice processuale, in termini favorevoli all'amministrazione e con condanna alle spese di giudizio a carico di controparte in via definitiva.
- b) Giudizi conclusi con pronuncia favorevole per l'ente, con compensazione giudiziale delle spese di giudizio, oppure senza statuizione sulle spese analogamente a quanto previsto al punto a), rientrano in tali categorie a norma del codice di procedura civile e del codice del processo amministrativo, i giudizi definiti con sentenza favorevole all'ente, i giudizi cautelari o speciali definiti favorevolmente per l'ente con ordinanza,

nonché con ogni altra forma di definizione del procedimento giurisdizionale prevista dal codice processuale civile e amministrativo, in termini favorevoli all'amministrazione, ivi comprese le perenzioni e le estinzioni del processo. In tutte le ipotesi previste e disciplinate al presente punto b), i compensi professionali saranno riconosciuti all'avvocato dipendente pubblico con una decurtazione del 20% sugli importi che sarebbero liquidabili in relazione agli scaglioni previsti per i vari tipi di giudizi, secondo gli importi stabiliti dal D.M.10.3.2014 n.55, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13 co 6 della L.31.12.2012,n.247";

- c) per le transazioni valgono le disposizioni contenute al co 6 dell'art.9 L.114/2014, applicando alle stesse il medesimo criterio di riduzione di cui al punto b).

I compensi di cui alle precedenti lett. b) e c) saranno corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio, il quale non potrà superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (co 6 L.114/14).

I compensi professionali di cui alle lett. a), b) e c) non potranno comunque superare il trattamento economico complessivo spettante all'avvocato pubblico dell'ente, in conformità all'art.9 L.114/14.

I compensi professionali, costituendo retribuzione dell'attività professionale svolta tipica e esclusiva dell'Avvocatura, non costituiscono accessori né incentivi, poiché tali compensi trovano regolamentazione nella legge.

Sui compensi professionali spettanti all'avvocato e di cui alle lett. a) e b) non si applica l'IRAP poiché costituiscono parte della retribuzione.

Le spese generali quale accessorio del provvedimento giudiziale di condanna di controparte, la cui misura è stabilita dalla legge oggi vigente nella misura del 15%, sono riservate all'amministrazione.

La tassa annuale di iscrizione all'elenco speciale dell'albo degli avvocati, tenuto dal Consiglio dell'ordine di Lucca, fa carico all'amministrazione, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo.

Art. 4 Avvocati del libero foro, periti esperti e consulenti tecnici di parte

Qualora il Sindaco quale legale rappresentante dell'ente lo ritenga maggiormente opportuno, la rappresentanza il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ente possono essere dallo stesso attribuite a uno o più legali esterni appartenenti al

libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari, nel rispetto dei prevalenti principi in materia di affidamento di incarichi di difesa legale.

Quanto sopra in caso di :

- controversie di particolare complessità o inerenti questioni giuridiche che richiedono specifica competenza settoriale;
- incompatibilità ex lege o grave inopportunità nella difesa da parte dell'Avvocatura interna;
- ogni altra circostanza in cui sussistano adeguate motivazioni.

Resta ferma inoltre la possibilità di conferire mandato congiunto all'Avvocatura comunale e a un professionista esterno. Nelle controversie affidate congiuntamente all'ufficio legale interno e ad avvocati del libero foro, le risorse da destinare a compensi professionali sono determinate nella misura del 50% rispetto ai prospetti di notula redatti ai sensi delle lettere precedenti.

Qualora sia ravvisata la necessità o l'opportunità, il Sindaco, su proposta del dirigente del settore interessato alla vertenza e/o del responsabile del servizio avvocatura, provvede con propria disposizione a nominare esperti tecnici, periti, consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, individuandoli in via preferenziale tra il personale comunale (dirigenti e funzionari) e solo qualora ciò non sia possibile per carenza di specifica professionalità o per eccesso di carico di lavoro, tra professionisti esterni.

Art.5 Atti e documenti sottratti al diritto di accesso

Ai sensi dell'art.24 L.241/90 e del regolamento comunale in materia di accesso, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento vigente, con il fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e amministrazione difesa, sono esclusi dal diritto di accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite potenziale o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Sono altresì sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;


- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;

- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

-ogni altro documento o atto nei casi previsti dalla legge.

Art. 6 norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale forense.



Comune di Viareggio

Proposta di Deliberazione n. 58 del 12.03.2015

Ufficio proponente Unità di Staff Avvocatura

OGGETTO: Attuazione e recepimento della nuova normativa in materia di applicazione compensi professionali Avvocatura pubblica - art. 9 della Legge n. 114/2014 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 dando atto che il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

DATA... _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SERVIZIO
Dr. Luca Lazzarini

Visto per le verifiche di competenza.

DATA... _____

Il Dirigente di Ragioneria

